

CIRCOLARE INFORMATIVA

LE NOVITA' SUI CONTRATTI DI FORNITURA DI UVA E DI VINO E SUI TEMPI DI PAGAMENTO

Si comunica che in data 24 Marzo 2012 è stato convertito in legge il Decreto legge del 24 gennaio 2012, n. 1 che prevede disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività [cd. Decreto liberalizzazioni]

All'articolo 62 (Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari) si stabiliscono alcune nuove importanti regole per il settore vinicolo.

FORMA DEI CONTRATTI

I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano a pena di nullità:

- la durata
- le quantità
- le caratteristiche del prodotto venduto
- il prezzo
- le modalità di consegna e di pagamento.

Pertanto occorrerà redigere SEMPRE contratti in forma scritta sia nell'acquisto/vendita di uve che di prodotti vinicoli.

Il contratto scritto potrà essere costituito anche dal modulo d'ordine purchè sottoscritto e contenente le indicazioni di cui sopra.

SANZIONE

Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene a questi suddetti obblighi è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 20.000,00. L'entità della sanzione è determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione.

CONCORRENZA SLEALE E PRATICHE INIQUE

L'articolo continua prevedendo una serie di attività vietate nelle pratiche commerciali da considerarsi inique quali:

- a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive;
- b) applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;
- c) subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre;
- d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;
- e) adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.

SANZIONE

Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene a tali obblighi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 3.000,00. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal

soggetto che non ha rispettato i divieti di cui sopra.

TEMPI DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili (es. uva) entro il termine legale di trenta giorni e per tutte le altre merci (vino) entro il termine di sessanta giorni. In entrambi i casi il termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.

Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile (oggi pari al 10%)

SANZIONE

Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento sopra stabiliti è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a euro 500.000. L'entità della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi.

CHI EFFETTUA I CONTROLLI

L'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato è incaricata della vigilanza sull'applicazione delle presenti disposizioni e all'irrogazione delle sanzioni ivi previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

A tal fine, l'Autorità può avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689.

All'accertamento delle violazioni delle disposizioni provvede l'Autorità d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato.

TEMPI DI APPLICAZIONE DELLE NUOVE NORME

Le presenti disposizioni hanno efficacia decorsi sette mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto (24 marzo 2012).

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo.

Lo Studio resta a Vs. disposizione per ogni maggior chiarimento o informazione.